

## CONVENZIONE

tra

il **Ministero della Cultura**, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali** (d'ora in poi MiC e DG-ERIC), C.F. 97831180589, indirizzo posta elettronica certificata: mbac-dgeric@mailcert.cultura.gov.it, con sede legale in Roma, Via Milano, 76 – tel. 06.48291203, in persona del Legale rappresentante dott. Mario Turetta, nato il 1° ottobre 1958 ad Alpignano (Torino), C.F. TRTMRA58R01A222C, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente

e

l'**Istituto Italiano per la Storia Antica** (d'ora in poi IISA), C.F.80203850583, istituto@pec.storiaantica.eu, con sede legale in Roma, via Milano 76 – tel. 06.4880597, nella persona del Presidente *pro tempore* Prof. Andrea Giardina, nato il 27 aprile 1949 a Palermo, C.F. GRDNDR49D27G273P, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente,

singolarmente denominate anche “Parte”, congiuntamente “Parti”,

## VISTI

- gli artt. 1, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, sottoscritta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con L. 133/2020;
- la L.241/1990, e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 368/1998, e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs.42/2004, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.C.M. 169/2019;
- il D.P.C.M. 6 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 10 aprile 2020, con il quale è stato conferito al dott. Mario Turetta l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- il D.L.22/2021, convertito con modificazioni dalla L.55/2021;
- il D.P.C.M.123/2021;

## CONSIDERATO CHE

- la **DG-ERIC** ha competenze in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca sul patrimonio culturale e coordina tutte le iniziative formative svolte dagli altri uffici del Ministero nonché l'attività svolta dalle Scuole di Alta Formazione e Studio operanti presso gli Istituti OPD, ICR e ICPAL, ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 169/2019;
- l'**IISA** è un ente pubblico di ricerca, istituito con R.D.L. 25 febbraio 1935, convertito nella L. 1132/1935, attualmente vigilato dalla DG-ERIC;
- l'**IISA** promuove ricerche scientifiche e attività culturali nel campo degli studi storici sul mondo antico. L'accezione di “Storia antica” adottata è molto ampia: comprende infatti la storia del Vicino Oriente Antico, della Grecia dall'età arcaica all'età ellenistica, di Roma e del mondo romano dall'età arcaica al Tardoantico;
- l'**IISA** collabora con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali, per la partecipazione a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- la ricerca costituisce un'importante area di interesse comune per le Parti e che è intenzione delle stesse formalizzare una collaborazione finalizzata alla promozione di attività didattico-scientifiche in particolare nel campo della storia antica connessa al patrimonio culturale

Tutto quanto visto e considerato,

## **LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

Le Parti si impegnano a collaborare - nel rispetto dei fini istituzionali, compatibilmente con la programmazione delle attività e con la disponibilità delle risorse necessarie - mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano di progetti didattici, sia sul piano di progetti di ricerca scientifica e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni.

La collaborazione potrà concretizzarsi nell'organizzazione di attività rivolte alla comunità scientifica e anche ad un largo pubblico.

### **Art. 3- Modalità di realizzazione della collaborazione**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui all'art. 2 sarà svolta con le modalità previste dalle rispettive normative interne.

Il personale coinvolto sarà invitato a svolgere le attività specificate negli accordi attuativi di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Le Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta a condizione di reciprocità.

### **Art. 4- Oneri connessi all'attuazione della convenzione**

1. La presente Convenzione non comporta impegni di spesa per le Parti in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate dalle Parti con gli accordi di cui all'art. 5, non è a titolo oneroso.

2. La presente Convenzione non comporta alcun onere per ciascuna Parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra Parte.

3. Le Parti si riservano di integrare le condizioni previste nella presente Convenzione, sottoscrivendo gli appositi accordi attuativi per lo sviluppo di progetti specifici. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento di specifici progetti sono concordati tra le Parti; non sarà in nessun caso addebitato alcun costo che non sia previamente concordato e formalmente approvato dalle Parti e disciplinato nell'ambito di singoli progetti contemplati dai successivi accordi attuativi.

### **Art. 5- Accordi attuativi**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipula di specifici accordi attuativi. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti, compatibilmente con la l'allocazione delle risorse finanziarie disposta dalle previsioni di bilancio;
- gli eventuali contributi finanziari provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli accordi attuativi.

### **Art. 6- Sicurezza, coperture assicurative e responsabilità**

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, responsabili dell'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008. A tal fine, convengono che il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

#### **Art. 7- Diffusione, protezione e proprietà dei risultati**

Nell'ambito della presente Convenzione le Parti si impegnano a promuovere la diffusione delle attività (pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.). In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti di ricerca sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti e sono di proprietà comune.

#### **Art. 8- Diritto d'immagine**

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, l'identità visiva delle due Parti e i loro loghi potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione e mai per fini commerciali e/o pubblicitari.

#### **Art. 9- Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

#### **Art. 10- Controversie**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma.

#### **Art. 11 - Trattamenti dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e dal D.Lgs.196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs.101/2018.

#### **Art. 12 - Referenti**

I referenti per l'attuazione della Convenzione in oggetto sono:

- per la **DG-ERIC**: l'arch. Maria Adelaide Ricciardi e il dott. Gianni Pittiglio.
- per l'**IISA**: il Presidente, Prof. Andrea Giardina.

#### **Art. 13 - Registrazione**

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L.241/1990 e degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 82/2005 in un unico originale digitale. Essa è soggetta all'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 642/1972, assolta dall'IISA.

Roma, li

**MINISTERO DELLA CULTURA  
DIREZIONE GENERALE  
EDUCAZIONE, RICERCA E  
ISTITUTI CULTURALI**

il Direttore Generale  
Dott. Mario Turetta

**ISTITUTO ITALIANO  
PER LA STORIA ANTICA**

il Presidente  
Prof. Andrea Giardina